



Associazione Verso MAG Firenze APS

Sede legale: Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin n.2 – 50145 Firenze
Cod. Fisc. 94164120480

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI 25 GENNAIO 2023

Il giorno 25 gennaio 2023, alle ore 19.00, presso la sede dell'Associazione, assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Signora Alessandra Anguillesi la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione. Essendo presente il numero dei soci corrispondente alla maggioranza prevista dallo Statuto, l'Assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) modifica dello Statuto in adeguamento alle norme del Codice del terzo Settore.

La Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig Luca Baroni che accetta.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto della Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale.

Dà quindi lettura all'Assemblea degli articoli del testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto Statuto, così come sopra modificato, composto da articoli n. 32, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e viene quindi allegato al presente atto.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici della Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 21.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Alessandra Anguillesi

Il Segretario

Luca Baroni

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Verso MAG Firenze APS”

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

A norma degli artt. 36 e segg. c.c. è costituita con finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale l'Associazione senza finalità di lucro denominata “Verso MAG Firenze APS Associazione di Promozione Sociale “ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche”.

Nel momento in cui il Registro Unico nazionale Terzo Settore diventerà operativo la denominazione sociale verrà aggiunta automaticamente la sigla ETS Ente Terzo Settore.

Art. 2

L'associazione ha sede in Firenze.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4

L'Associazione “Verso MAG Firenze APS” è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche. È un'associazione culturale, apartitica, aconfessionale ed antifascista, che intende diffondere un nuovo concetto di denaro, basato sulla sua natura di mero strumento per il conseguimento di beni ed utilità e per l'autopromozione e il miglioramento dell'esistenza di ciascuno.

L'associazione si propone di costituire e far confluire il denaro in un sistema trasparente e partecipativo creato in favore dei soggetti più svantaggiati.



Luciano Boni

Assessore Anguilla

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1. sostenere le attività della MAG Firenze in un'ottica mutualistica;
2. promuovere la cultura di un uso responsabile e critico del denaro, sia da parte delle persone che di enti pubblici e privati;
3. sostenere le esperienze di microcredito esistenti sul territorio fiorentino e promuovere la nascita di ulteriori esperienze, rispondenti ai medesimi principi

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 5

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 4, le attività, di cui al presente articolo, sono destinate a tutti i cittadini e vengono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in materia di finanza critica, anche con l'ausilio di mezzi mediatici;
- promuovere percorsi di accompagnamento per la creazione ed il sostegno di imprese eco-sostenibili, con particolare riguardo a quelle di interesse sociale;
- organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, quali strumenti di formazione e informazione sul tema della finanza critica;
- collaborare e cooperare a progetti con altre associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche o private;
- quant'altro sia utile al raggiungimento degli scopi associativi, come ad esempio:

Luciano

Alessandra Anfili

- stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'art. 56 Dlgs 03/07/2017 n. 117 o con enti privati;
- accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati;
- esercitare qualsiasi attività commerciale, produttiva ed in genere economica purché accessoria, marginale e secondaria alle finalità statutarie e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni, reti nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

SOCI

Art. 6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo (=7) stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

Luciano

Alessandra Amadori

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea,

Art. 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Ai soci si richiede, in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno, di partecipare alle attività sociali.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti nel regolamento.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa domanda da inoltrare al Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio

Luciano

Assessore Amministrativo

Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, entro il primo trimestre di ogni anno solare, provvede alla revisione della lista dei Soci.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con pec o con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della delibera di esclusione. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente e automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Luciano

Assessorato Amministrativo

Art. 11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sull'andamento dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo secondo regolamento;
- c) di approvare il bilancio o rendiconto;
- d) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e del regolamento e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione stessa;
- e) di interpretare lo Statuto in caso di divergenza tra più organi statutari;
- f) di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei medesimi;
- g) di approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò designata, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ciascun socio abbia dichiarato di accettare, almeno otto giorni prima della data della riunione e comunque mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale dell'associazione almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Luca Bent

Alessandro Amadori

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, secondo quanto previsto dal successivo art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 13

L'associazione "Verso MAG Firenze", facendo proprio lo spirito nonviolento, per le deliberazioni adotta prioritariamente il metodo cooperativo del "Consenso", in base al quale si prendono decisioni che riflettono la volontà del gruppo intero, non solo della maggioranza: ogni socio ha dunque il diritto/dovere di esprimere la propria opinione relativamente alle proposte in discussione e nessuna proposta è adottata finché non si raggiunga una decisione pienamente condivisa. Ove residuino problemi al termine della discussione, tutti i soci presenti possono decidere, pur evidenziando che non esiste pieno accordo, che la proposta venga comunque adottata.

In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, l'assemblea adotta il "metodo a maggioranza" ed ogni socio ha diritto ad un voto. In questo caso le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea elegge al proprio interno presidente e segretario di ciascuna adunanza.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea tra i suoi membri, fra i quali Presidente e Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.



Albano De Angelis

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha competenza generale su tutte le materie non riservate direttamente dallo Statuto ad altri organi.

Il Consiglio direttivo può demandare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio Direttivo scendesse sotto il numero minimo previsto dal presente statuto, la direzione dell'associazione rimane provvisoriamente in capo al Presidente, che provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Luca Bani

Alessandro Anfeller

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 19

Il Vice Presidente sostituisce, per l'ordinaria amministrazione, il Presidente dell'associazione in caso di suo decesso, dimissioni, decadenza o impedimento permanente, fino alla nomina di un nuovo Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 20

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'associazione;
- assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 21

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i conti e di predisporre il rendiconto dell'associazione; tutti gli altri documenti e registri vengono tenuti dal segretario.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Luca Ben

Alessandra Amadori

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ex art. 6 DLG 3 luglio 2017 n. 117 in una annotazione in calce al rendiconto

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 23

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' pertanto vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 25

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 38 del codice civile.

DIPENDENTI, VOLONTARI E COLLABORATORI

Art. 27

Laura Bar

Assamblea Amquiller

di FIV

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dei contratti collettivi di lavoro.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 28

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 29

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e da gruppi di soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

L'approvazione deve essere fatta dall'Assemblea con le modalità previste dall'art.12 e, in caso di decisione a maggioranza, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

La proposta di variazione deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno.

Luciano

Assessore Amministrativo

SCIoglimento

Art. 30

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

NORME FINALI


Art. 31

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche

Firenze, 25 gennaio 2023



Il Presidente

(Alessandra Anguillesi)

Alessandra Anguillesi

Il Segretario

(Luca Baroni)

Luca Baroni

Agenzia delle Entrate
UFFICIO FIRENZE I - ATTO REGISTRATO
IL 15 FEB. 2023 AL N. 1058/3
ESATTE € 22,00
IL DIRETTORE

3 1058 15/02/2023

0,00 **TZM23L001058000XF**
200,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM